

## **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO (art. 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014)**

Il presente Piano è redatto ai sensi dell'art. 1, co. 611 e 612 della l. n. 190/2014, alla luce dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. n. 241/1990.

### **1. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dall'Autorità Portuale di Palermo.**

#### **Partecipazioni dirette**

L'Autorità Portuale detiene:

- il 10% del capitale sociale della società **O.S.P. – Operazioni e servizi portuali s.r.l.**, con sede in Palermo, C.F./ P.I.V.A. 04325770826, capitale sociale € 90.000,00 che ha quale oggetto sociale l'attività di esercizio di impresa, in proprio e/o per conto terzi, nei settori delle operazioni portuali e dei servizi di interesse generale e dei servizi portuali che normalmente si effettuano nel porto di Palermo;
- il 6,52% del capitale sociale delle società **S.I.S. Società degli Interporti Siciliani S.p.A.**, con sede in Catania, C.F./P.I.V.A. 03205100872, capitale sociale € 1.391.711,00, che ha quale oggetto sociale la realizzazione delle infrastrutture interportuali in Sicilia ed in particolare, l'interporto di Catania e di Termini Imerese che non può svolgere attività commerciale.

#### **Partecipazioni indirette**

Per effetto della partecipazione al capitale sociale della S.I.S. S.p.A, l'A.P. partecipa indirettamente alle seguenti società di cui la S.I.S. è socia:

- UIRNEt S.p.A. partecipata al 5,7942% s che ha quale oggetto sociale la logistica lo sviluppo di una piattaforma nazionale per la logistica integrata e l'intermodalità attraverso la messa in rete di servizio che saranno utilizzati nel settore trasporti e logistica;

- MAAS S.c.p.a. partecipata per meno dell'1% da SIS e che ha come oggetto sociale la logistica di prodotti agroalimentari.

### **Ulteriori informazioni**

L'A.P. partecipa al capitale sociale della società Bacino 5 s.r.l. (C.F. 02672900822) in corso di scioglimento e liquidazione, la cui quota di capitale sottoscritta e versata non sarà recuperata dalle perdite della liquidazione.

L'A.P. partecipa indirettamente alla S.I.S. Gestioni s.r.l. a socio unico, società di scopo costituita per la gestione dei servizi di logistica integrata e trazione ferroviaria, partecipata al 100% da SIS S.p.A. che, in data 10.12.2014 ne ha deliberato lo scioglimento.

## **2. Processo di valutazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie**

L'art. 1, comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015... “.*

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*, tra cui quello di eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 27 della l. sulle partecipazioni vietate.

Il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013); gli organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

### **2.1. Valutazione della partecipazione societaria O.S.P s.r.l.**

La società O.S.P. s.r.l. nasce per effetto dell'art. 23 co. 5 della l. n. 84/94 che, derogando al regime generale in base al quale i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, co. 1, lett.c) della stessa legge devono essere affidati in concessione dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica (art. 6, co. 5), prescrive che, qualora la preesistente organizzazione portuale

svolgesse tali servizi di interesse generale, l'Autorità Portuale possa continuare a svolgerli, in tutto o in parte, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale delle organizzazioni portuali di cui al comma 2 del medesimo articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti in porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

In seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 - che ha individuato le c.d. partecipazioni vietate ovvero quelle relative alla società di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente , ad eccezione delle società che producono servizi di interesse generale, - questa Autorità ha proceduto a mantenere la partecipazione societaria nella società O.S.P. previa autorizzazione del Comitato Portuale di cui alla delibera n. 12 del 16.11.2009, in quanto società che produce servizi di interesse generale (come definiti dalla l. n. 84/1994 e del D.M. 14.11.1994).

Premesso quanto sopra, nell'ambito del processo di razionalizzazione avviato ai sensi del citato co. 611, si è proceduto a verificare il permanere dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in oggetto. Tale processo ha comportato una rivalutazione del concetto di servizio di interesse generale alla luce della nozione di matrice comunitaria e giurisprudenziale, ben più restrittiva rispetto alla definizione contenuta nella normativa portuale che trova tutt'oggi il fondamento nell'art. 23, co. 5, l. n. 84/1994, norma di carattere transitorio ed eccezionale rispetto al principio di separazione delle funzioni pubbliche di controllo dalla gestione diretta delle attività economiche portuali che va letta anch'essa in senso restrittivo. Né può ritenersi che la stessa società O.S.P. svolga attività di produzione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell'Ente.

Pertanto, si dispone la dismissione della partecipazione societaria O.S.P. s.r.l. entro il 31.12.2015, nel rispetto della normativa vigente e secondo le seguenti modalità operative:

- valutazione del valore della quota di partecipazione entro il 30.04.2015;
- alienazione della quota di partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica, previo esercizio del diritto di prelazione secondo Statuto.

## **2.2      Analisi riferita alla società S.I.S. s.p.a.**

La partecipazione societaria alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. è stata approvata dal Comitato Portuale con delibera n. 18 del 30.11.2007 e successivamente, a seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 - che ha individuato le c.d. partecipazioni vietate ovvero quelle relative alla società di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ad eccezione delle società che producono servizi di interesse generale, - questa A.P. ha proceduto a mantenere la partecipazione societaria, previa autorizzazione del Comitato Portuale di cui alla delibera n. 12 del 16.11.2009.

Avviata una rivalutazione sul mantenimento della suddetta partecipazione societaria per effetto degli adempimenti previsti dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della l. di stabilità 2015 si ritiene di mantenere la suddetta partecipazione societaria in quanto ritenuta strumentale e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ovvero lo sviluppo e promozione delle attività portuali e del connesso incremento traffici conseguente alla realizzazione delle infrastrutture interportuali (in particolare quella di Termini Imerese), nell'ambito della più ampia politica comunitaria in materia di trasporti e di reti TEN-T. Lo stesso art. 6, co. 6, l. n. 84/1994 statuisce che “... *Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.*”.

Conseguentemente, si dispone il mantenimento della partecipazione societaria S.I.S. S.p.A. e delle connesse partecipazioni indirette.